

CIRCOLARE N. 12/2020

24 aprile 2020

RINEGOZIARE IL DEBITO BANCARIO PUO' ESSERE UNA VALIDA STRATEGIA

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

art. 13 lett. e)

Gli istituti di credito a fronte della concessione di nuova finanzia propongono, per assicurarsi garanzie maggiormente solvibili (Fondo Centrale Garanzia all'80%), operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario a condizione che l'operazione preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del debito rinegoziato.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché come già detto il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Il Medio Credito Centrale ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire 17 marzo 2020 relative esclusivamente alle operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione dei finanziamenti (rinegoziazione dei finanziamenti e/o consolidamento delle passività a breve termine), già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo,

L'impresa potrà cumulare debiti da finanziamenti e passività a breve (scoperti di conto, anticipi s.b.f., anticipi fatture, anticipi ordini), con il medesimo istituto di credito, per rinegoziarli in un arco temporale non previsto dalla norma ma che potrebbe raggiungere anche nove annualità e con possibilità di concordare un periodo di pre-ammortamento; con la rinegoziazione l'impresa otterrà anche della liquidità pari almeno al 10% dell'importo negoziato.

Questa misura è cumulabile con altre operazioni garantite dal FCG.

**SULLE OPERAZIONI CHE LE BANCHE HANNO AUTORIZZATO LA SOSPENSIONE DELLE
RATE SI PUO' OTTENERE LA GARANZIA DEL FONDO**

art. 13 lett. f)

Per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

**LA GARANZIA DEL FONDO PUO' ESSERE RICHIESTA ANCHE SU OPERAZIONI
FINANZIARIE GIA' PERFEZIONATE**

art. 13 lett. p)

La garanzia del Fondo pari all'80% può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO